

Codice A1513B

D.D. 19 aprile 2019, n. 496

L.R. 7/2006 Diniego di iscrizione al Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale - Ufficio decentrato di Alessandria - dell' Associazione "ISTITUTO ALTI STUDI SUL TERRORISMO", con sede legale nel Comune di Acqui Terme (AL) - C.F. 90026580069.

Premesso che:

- la legge regionale 7 febbraio 2006, n. 7 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), in attuazione della normativa statale (legge 7 dicembre 2000, n. 383), riconosce il valore dell'associazionismo di promozione sociale sia disciplinando i rapporti delle associazioni con la Regione e il sistema delle autonomie funzionali, sia attivando forme di sostegno, sia istituendo il Registro regionale delle associazioni di promozione sociale;

- la l.r. 29.10.2015 n.23, ha definito il riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) ed in particolare l'art. 8, comma 1, che prevede la riallocazione in capo alla Regione delle competenze in materia di Associazioni di promozione sociale (allegato A);

- la DGR n.1-2692 del 23.12.2015 ha fissato, ai sensi dell'art. 11 della stessa legge regionale, la decorrenza dell'esercizio delle dette funzioni a partire dal 1° gennaio 2016;

Visti:

- la legge 7 dicembre 2000 n. 383 recante "Disciplina delle Associazioni di promozione sociale" che, tra l'altro, prevede l'istituzione di registri su scala regionale e provinciale cui possono iscriversi tutte le associazioni in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della medesima legge, che svolgono attività, rispettivamente, in ambito regionale o provinciale;

- la l.r. 7 febbraio 2006, n. 7 e s.m.i. che istituisce il Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale della Regione Piemonte, il quale si articola in una Sezione regionale e in otto Sezioni territoriali demandando ad un successivo provvedimento provinciale la disciplina dei procedimenti relativi alla sezione territoriale di competenza;

- il Regolamento d'esecuzione previsto dall'articolo 8 della l.r. 7/2006, emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 12 giugno 2006, n. 5/R;

- la Circolare regionale n. 3/CLT del 20 novembre 2006, recante "Indirizzi operativi sulla gestione del Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, istituito dalla l.r. 7/2006, e disciplinato dal Regolamento di cui al DPGR n. 5/R del 12 giugno 2006;

Dato atto che l'Accordo adottato in applicazione dell'art.10, commi 1 e 6, della L.R. 23/2015, di cui alla citata D.G.R. n.1-2692 del 23.12.2015, prevede l'impegno della Regione, della Città metropolitana e delle province a garantire la continuità dei servizi rivolti alle persone e alle imprese per tutto il periodo transitorio necessario alla piena attuazione del nuovo assetto istituzionale ed organizzativo della Regione, continuando ad applicare, per il tempo strettamente necessario ad adottare una nuova disciplina regionale, le attuali disposizioni e procedure promananti da norme regolamentari provinciali;

Visto il Dlgs. 3/7/2017 n. 117 “Codice del Terzo settore a norma dell’articolo 1 comma 2, lettera b) della legge 6/6/2016 n. 106” il quale prevede che dal 3/8/2017 è in vigore il nuovo codice del Terzo Settore;

Tenuto conto che il disposto di cui all’art. 101 commi 2 e 3 in base ai quali, “fino all’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti...” nei relativi registri..... e...” il requisito dell’iscrizione al Registro Unico Nazionale ...nelle more dell’istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del terzo settore attraverso la loro iscrizione a uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore”;

Vista l’istanza di iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di promozione sociale presentata dall’Associazione “ISTITUTO ALTI STUDI SUL TERRORISMO”, con sede legale nel Comune di Acqui Terme (AL) – C.F. 90026580069, ns. prot. n. 2995 A1513B del 21/01/2019;

Vista la comunicazione di avvio di procedimento di iscrizione, prot. n. 8602 A1513B dell’1/02/2019;

Vista la documentazione agli atti allegata all’istanza di iscrizione da cui si evince che l’Associazione è stata costituita da tre Soci, come viene riportato sull’Atto costitutivo registrato presso l’Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Acqui Terme (AL) al numero 426 serie 3, non è dotata di volontari, come viene dichiarato sulla scheda di iscrizione e i Soci possono essere sia persone fisiche che Enti, come si legge all’art. 19 dello Statuto, allegato all’Atto costitutivo;

Dato atto che, in base all’art. 35 comma 1 del D.Lgs.117/2017 “Le Associazioni di promozione Sociale sono enti del Terzo settore costituiti in forma di Associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all’art 5, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati;

Considerato che l’Associazione di cui sopra non risulta in possesso dei requisiti previsti dalla L.R. 7/2006 e dal D. Lgs. 117/17 per l’iscrizione al Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale;

Visto il preavviso di diniego trasmesso all’Associazione via posta certificata il 19/02/2019, con nota prot. 11381A1513B del 19/02/2019;

Verificato che l’Associazione ha ricevuto la suddetta nota inviata tramite posta certificata consegnata nella casella di destinazione dell’Associazione il giorno 19/02/2019, come attesta la ricevuta di avvenuta consegna agli atti del Settore competente;

Considerato altresì che l’Associazione non ha provveduto a fornire osservazioni a fronte del preavviso di diniego entro il termine di 10 giorni, ai sensi dell’art. 10-bis della L. 241/91 e s.m.i. e più precisamente entro il giorno 29/02/2019;

Dato atto che l’adozione del provvedimento di diniego di iscrizione al Registro Regionale da parte dell’Associazione di promozione sociale sopra individuata compete all’Amministrazione Regionale;

Dato atto dell’avvenuto rispetto del termine per la conclusione del procedimento amministrativo, stabilito in n. 90 giorni, ai sensi della D.G.R. n. 15-3199 del 26/04/2016, con la quale è stata

disposta la ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Coesione Sociale e l'omogeneizzazione dei termini di conclusione, per riallocazione in capo alla Regione, ai sensi dell'art. 8 comma 1, L.R. n. 23/2005, delle funzioni già esercitate dalle Province e dalla Città Metropolitana, prima dell'entrata in vigore della legge citata;

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro e alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in particolare: art. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità, art. 14 "indirizzo politico - amministrativo", art. 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali";

Vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale), in particolare: art.17 "Attribuzioni dei dirigenti" e art. 18 "Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi";

Vista la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e la corrispondente legge nazionale 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

Vista la legge statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte), in particolare: art. 95 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità" e art. 96 "Ruolo organico del personale regionale";

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1 – 4046 del 17.10.2016;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

- di non iscrivere al Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale della Regione Piemonte, per le motivazioni individuate in premessa, l'Associazione "ISTITUTO ALTI STUDI SUL TERRORISMO", con sede legale nel Comune di Acqui Terme (AL) – C.F. 90026580069;
- di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri di spesa.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R. ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e ai sensi dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

La funzionaria estenditrice
Dott.ssa Paola Ferrando

La Dirigente Regionale
Dott.ssa Antonella CAPRIOGLIO

Visto di controllo
Il Direttore Regionale
Dr. Gianfranco BORDONE